

Con il **Ravvedimento Operoso** (art. 13 del Dlgs n. 472/1997) il contribuente può **regolarizzare spontaneamente** la sua posizione tributaria in caso di *omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell'imposta municipale propria*,

Il contribuente che per qualsiasi ragione non provvede al pagamento dei tributi IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso e sanare la sua posizione debitoria pagando **il tributo dovuto + interessi di mora + sanzione ridotta**. Le sanzioni sono variabili e sono direttamente legate alla tempestività con la quale avviene l'effettivo pagamento.

## SANZIONI

A decorrere dal **1° gennaio 2016**, le nuove sanzioni sono così calcolate:

### Ravvedimento operoso SPRINT:

pagamento **entro 14 giorni** dalla scadenza dell'imposta con una sanzione dello **0,1%** del valore dell'importo da versare **per ciascun giorno di ritardo** più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale.

### Ravvedimento operoso BREVE:

pagamento **tra il 15° e il 30°** giorno di ritardo, con una sanzione fissa del **1,5%** dell'importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale .

### Ravvedimento operoso MEDIO:

pagamento tra il **31° e il 90°** giorno di ritardo, con una sanzione fissa del **1,67%** dell'importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale.

### Ravvedimento operoso LUNGO:

pagamenti **successivi al 90°** giorno di ritardo, e, comunque entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione con una sanzione fissa del **3,75%** dell'importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale;

## INTERESSI

**Interessi legali** da applicare sull'importo dell'imposta non versata, rapportati al numero dei giorni di ritardo.

2015 tasso di interesse 0,50% annuale      2016 tasso di interesse 0,20% annuale

**Formula di calcolo:**      tasso x tributo x n° giorni trascorsi dalla violazione : 36.500

## RAVVEDIMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE IMU

**1) Omesso versamento + omessa dichiarazione IMU** (entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione) **sanzione del 10%** dell'importo IMU dovuto + interessi scadenza 28 settembre

**2) Omessa dichiarazione IMU** con versamento effettuato regolarmente **sanzione 5 euro** (10% del minimo previsto)

## COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO

I versamenti devono essere effettuati con modello F24 barrando la casella ravvedimento ed indicando **G088** come codice comune ed il codice tributo relativo all'imposta che si sta ravvedendo.